

RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, **almeno 60 giorni prima della scadenza.**

In attesa del rinnovo del permesso di soggiorno il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno.

L'attività di lavoro può svolgersi purché la richiesta del rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso e purché sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso.

Il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre, siano minori in età non lavorativa, siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento.